



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente di cittadini stranieri e per la verifica di presunte situazioni irregolari esistenti.

Nell'anno **duemilasette** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 20,00, nella solita sala delle adunanze, a seguito convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

Num. Progr.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
01	TOCCHET Eugenio	1	-
02	DONADELLO Stefano	2	-
03	GIACUZZO Marco	3	-
04	CATTAI Gianpietro	4	-
05	BATTISTELLA Attilio	5	-
06	PADOAN Antonio	6	-

con l'assistenza del Segretario Comunale, dott.ssa Antonella Viviani.

Il Signor Eugenio Tocchet, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Mareno di Piave, tra le proprie finalità, si propone di riconoscere le diversità etniche e religiose presenti nel territorio e di contribuire, nell'ambito delle sue competenze, a favorire il processo di integrazione purchè avvenga nel rispetto delle regole della vita sociale e civile della comunità mareneze cooperando altresì con le Istituzioni che sono interessate al perseguimento delle stesse;
- il Comune ha sempre posto particolare attenzione alla tutela della sicurezza di tutte le persone residenti nel territorio, siano essi cittadini italiani o stranieri, in considerazione della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, così come riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Comune prende atto della presenza numerosa di cittadini stranieri sia nel territorio nazionale che in quello comunale e delle problematiche connesse all'integrazione degli stessi nella società civile. Affinchè quest'ultima si possa completamente realizzare e' indispensabile, infatti, che ciascun cittadino straniero assuma dei comportamenti conformi alle leggi vigenti, attenendosi, in particolare, al rispetto delle disposizioni relative al diritto di soggiornare in Italia, alle norme igienico-sanitarie e a tutte le disposizioni in materia di idoneità dell'alloggio, alle consuetudini in materia di rapporti di buon vicinato e disponga di un reddito proprio che possa garantire a sé e al proprio nucleo familiare una esistenza dignitosa;
- il Comune, al fine di agevolare l'integrazione dei cittadini stranieri nel proprio territorio organizza, da tempo, dei corsi base di lingua italiana in quanto la conoscenza della stessa facilita sia l'inserimento nel mondo del lavoro che l'accesso ai servizi pubblici;

Dato atto che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di popolazione e pertanto vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di iscrizioni anagrafiche che prevede quanto segue:

1. **ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:**

Al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

2. **ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7,9 E 19 DEL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30:**

- Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi e' tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.
- Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano le legge ed il regolamento anagrafico di cui al punto 1)
- Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato, la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione e il nome del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241 del 1990.

- Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1), per l'iscrizione anagrafica, il cittadino dell'unione deve produrre la seguente documentazione:
- (Art. 7 c.1 lett. a): nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata. A Tal fine
sono ritenuti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato: l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INPS dello stesso. In caso di lavoratore autonomo sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate, mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni, sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;
- Art. 7 c. 1 lett. b): il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere attestata anche a mezzo di dichiarazione dell'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza, preventivamente all'iscrizione anagrafica, potrà essere attivata da parte degli uffici comunali, in conformità alle disposizioni di legge, adeguata attività di verifica in ordine a quanto dichiarato, in particolare modo in merito alla provenienza e liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche (Art. 9 comma 3 lett. b del D.Lgs. n. 30/2007 che rinvia all'art. 29 comma 3 lett. b del D.Lgs. n. 286/1998).

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficiente, secondo quanto disposto dal citato art. 9 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 30/2007, si utilizza il parametro dell'assegno sociale , consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3 lett. b) del D.Lgs. 286/98);

Tabella esemplificativa

Limite di reddito	Numero componenti
€ 5.061,68	Solo richiedente o richiedente + un familiare
€ 10.123,36	Richiedente + due familiari o richiedente + tre familiari
€ 15.185,04	Richiedente + quattro familiari e oltre

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza assicurativa che copra le spese sanitarie ovvero altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

- Art. 7 c. 1 lett. c): nel caso di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale, per la richiesta d'iscrizione anagrafica, l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, una dichiarazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

Accertata la sussistenza per ciascuna fattispecie dei requisiti sopra indicati, nonché della circostanza della dimora abituale, il procedimento si conclude con il rilascio del certificato d'iscrizione richiesto contenente il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto.

Le disposizioni sopra specificate non riguardano i cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso.

Inoltre, i cittadini dell'Unione titolari di un lavoro ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a, conservano il diritto di soggiorno nei casi in individuati dall'art. 7 comma 3.

Per quanto riguarda l'iscrizione anagrafica dei cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, considerato che, relativamente all'accesso al mercato del lavoro, sono attualmente soggetti allo specifico regime transitorio, fino al 1 gennaio 2008, per cui possono accedere al mercato del lavoro senza alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei settori agricolo, turistico-alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, mentre per tutti i restanti settori produttivi accedono previo rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'immigrazione, in questo secondo caso il suddetto lavoratore dovrà produrre tale documento;

3. ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DI CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 del D.LGS. 30/2007.

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno sono tutti quelli indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 30/2007. Per l'iscrizione anagrafica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 30/2007, ed in particolare essi devono presentare un documento di identità e un documento che attesti la qualità di familiare;

4. ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DI CITTADINO DELL'UNIONE NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 30/2007.

Il titolo del soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale – subordinata alla regolarità del soggiorno (Art. 6,c.7, D:Lgs n. 286/1998), deve ritenersi che per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resti subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità e di conseguenza il perfezionamento del procedimento di iscrizione anagrafica conseguirà al momento della esibizione della Carta di soggiorno rilasciata dalla Questura secondo le orme in vigore.

Per la conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11,12 e 13 del D.Lgs. n. 30/2007 ed in particolare il Decreto legislativo disciplina le ipotesi di conservazione del diritto di soggiorno al venir meno delle condizioni che originariamente ne avevano determinato il riconoscimento;

5. ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO.

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero extracomunitario, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, dovranno presentare la seguente documentazione:

- passaporto valido con regolare visto d'ingresso, se previsto;
- carta di soggiorno in corso di validità, ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa, inoltrata alla competente Questura, qualora già scaduta;
- qualora la carta di soggiorno sia scaduta ed in corso di rinnovo il cittadino straniero deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa.

Considerato che in base alla normativa vigente risulta difficoltoso reperire notizie ed elementi certi per stabilire la decorrenza del termine dei tre mesi di permanenza in Italia dei cittadini dell'Unione, trascorsi i quali, diventa obbligatoria l'iscrizione anagrafica;

Considerato, inoltre, che il mancato rinnovo, la revoca e l'annullamento del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini non appartenenti all'Unione, la mancata osservanza delle norme che regolano l'ingresso dei cittadini dell'Unione, così come i provvedimenti di espulsione comportano la cessazione dei diritti esercitabili dai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

Precisato che, in tale contesto, si possono facilmente creare delle situazioni di irregolarità che possono degenerare in comportamenti illegali richiedenti interventi a tutela della sicurezza di competenza delle Istituzioni quali la Questura, la Prefettura le forze dell'Ordine e il Sindaco che deve vigilare, informandone il Prefetto;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno sul patto per la sicurezza, sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dall'Associazione Comuni in data 20.3.2007 che prevede la stretta collaborazione fra Istituzioni, Comuni ed enti statali preposti alla sicurezza del cittadino;

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Demografica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi;

DELIBERA

- Di dare atto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione anagrafica;
- Di dare atto che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alla tenuta dei Registri della popolazione garantendo la regolare applicazione della normativa al riguardo in materia di iscrizione anagrafica, con la collaborazione del personale dei servizi demografici e della Polizia locale;
- Di dare atto inoltre che il Sindaco provvederà a dare disposizioni al personale della Polizia Locale affinché qualora, durante l'accertamento della dimora abituale, eseguito ai fini di detta iscrizione, da parte del personale della Polizia Locale emergessero circostanze gravemente preclusive della fruibilità dell'alloggio ai fini abitativi, il soggetto accertatore fornisca ai competenti uffici tecnici i dati e le informazioni necessarie per l'avvio del procedimento di verifica e controllo in conformità alla normativa vigente, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'A.U.S.L. competente;
- Di dare atto che il Sindaco o un suo delegato prenderà contatti con le Forze dell'Ordine, Questura e Prefettura al fine di definire modalità operative comuni ed azioni concordate finalizzate all'individuazione di strumenti operativi utili a favorire controlli incrociati e reperire notizie ed elementi certi per stabilire la decorrenza del termine dei tre mesi di permanenza in Italia dei cittadini dell'Unione, trascorsi i quali diventa obbligatoria l'iscrizione anagrafica e al fine di definire accordi e procedure in base alle quali il Comune può trasmettere, per ogni richiesta di iscrizione anagrafica, la segnalazione per la verifica della eventuale sussistenza degli elementi per l'allontanamento/espulsione, subordinando l'accoglimento della richiesta all'esito di tali controlli;
- Di disporre, che, in caso di irregolarità riscontrate da parte degli uffici preposti o di segnalazioni di presunte irregolarità da parte degli amministratori e dei cittadini in merito a situazioni esistenti, venga data tempestiva informazione al Sindaco o suo delegato che provvederà a comunicarla agli organi istituzionali competenti e ad informarsi in merito alle verifiche effettuate;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 della adozione della presente deliberazione dovrà essere data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERI EX ART. 49 D.Lgs 267/2000

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità della istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere:
FAVOREVOLE

Lì, 18.12.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag Graziella De Nadai

Il presente verbale, letto e confermato, viene firmato come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Eugenio Tocchet

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Antonella Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale.

li, 21.01.2008

IL MESSO COMUNALE
F.to Laura Carnielli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Antonella Viviani

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mareno di Piave, li 21.01.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Paolo Sartor